



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del 24/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

L'anno 2021 addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 21:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 16 Consiglieri:

RICCI ALESSANDRO	Presente	BAROZZI ANDREA	Assente
MORETTI MARCO	Presente	BIONDI ANGELO	Presente
LANDI STEFANO	Presente	BETTI CARLOTTA	Presente
LICAUSI ENRICO	Presente	DI VINCENZO MATTEO	Presente
DAVOLI CECILIA	Presente	FALCO FORTUNATO	Presente
ALDROVANDI SILVIA	Presente	MINISSALE GIUSEPPE	Presente
MARTELLI ELEONORA	Presente	SPARACINO	Presente
SARTI BEATRICE	Presente	FRANCESCA	
GOTTI JACOPO	Presente	LANZI CHRISTIAN	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Bertagnoni Giuliana, Landi Cesare, Bianconcini Sarah, Morini Giorgia, Pasquali Angelo.

Presiede LANDI STEFANO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE CICCIA ANNA ROSA.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

Martelli Eleonora, Gotti Jacopo, Falco Fortunato.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del 24/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Espone la proposta l'Assessore **Cesare Landi**.

Il Consigliere **Giuseppe Minissale** chiede un chiarimento.

l'Assessore **Cesare Landi** risponde.

La Consigliera **Francesca Sparacino** interviene dichiarando voto favorevole.

Il Consigliere **Matteo Di Vincenzo** dichiara che il gruppo consiliare "Prima Granarolo" si asterrà dal voto.

Il Consigliere **Giuseppe Minissale** dichiara che il suo voto alla proposta sarà favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto che gli interventi suddetti vengono verbalizzati ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 42 del vigente regolamento consiliare, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12/2001 e che il relativo contenuto integrale è registrato in appositi supporti informatici, conservati a cura del Segretario Comunale.

PREMESSO CHE

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui*



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847 “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che “Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il nuovo canone mercatale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

□ Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato con delibera di CC. n. 71 del 28.11.98 e s.m.i.;

□ Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n. 61 del 30.06.1994 e s.m.i.;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e mercatale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- CAPO V – CANONE MERCATALE

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

TENUTO CONTO che il testo del Regolamento è stato oggetto di una valutazione intersettoriale congiunta tra i funzionari dei Settori coinvolti a vario titolo nella gestione del canone, che hanno lavorato per individuare e concordare in modo funzionale e coordinato tale proposta;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale e mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

DI DARE ATTO che con deliberazione di Giunta comunale saranno determinate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale per l'anno 2021;

VISTI i seguenti articoli del Regolamento che prevedono il pagamento del canone entro il 31 marzo di ciascun anno:

- art. 17 - "Pagamento del canone", in relazione all'esposizione pubblicitaria;
- art. 60 - "Versamento del canone per le occupazioni permanenti";
- art. 74 - "Versamento del canone per le occupazioni permanenti", con riferimento al pagamento del canone mercatale";

PRESO ATTO dell'impossibilità dell'invio degli avvisi di pagamento in tempo utile per la scadenza prevista dal Regolamento;

PRESO ATTO altresì della volontà dell'Amministrazione Comunale di non gravare ulteriormente sui contribuenti (famiglie, attività commerciali, ecc) in un periodo obiettivamente difficile sotto il profilo economico ed occupazionale;

RITENUTO PERTANTO opportuno per le suesposte ragioni, di prorogare per l'anno 2021 la suddetta scadenza del 31 marzo al 31 maggio 2021, ferme restando il versamento delle rimanenti rate previste per pagamenti frazionati al 30 giugno ed al 30 settembre;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale e mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Dato atto che con apposita convenzione rep. N. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 25 del 23/9/2013 è stato approvato il progetto operativo di tale Ufficio e ha disposto con ulteriore atto giuntale n. 47 del 21/12/2013 l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi all'1/1/2014,

Considerato che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 71 del 30/11/2018 sono state attribuite alla Dott.ssa Laura Sgargi Gherardi le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio/Area competenti;

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n.16

Consiglieri votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 13

Astenuti: n. 3; Consiglieri: Di Vincenzo Matteo, Falco Fortunato, Lanzi Christian.

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836, composto di n. 78 articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A) alla presente deliberazione;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato con delibera di CC n. 71 del 28.11.98 e s.m.i.;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n.61 del 30.06.1994 e s.m.i.;
5. Di prorogare al 31 maggio 2021 la scadenza prevista dagli articoli 17, 60 e 74 del Regolamento (fissata al il 31 marzo), fermo restando il versamento delle rimanenti rate previste per i pagamenti frazionati al 30 giugno ed al 30 settembre;
6. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
7. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 13

Astenuti: n. 3; Consiglieri: Di Vincenzo Matteo, Falco Fortunato, Lanzi Christian.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Deliberazione n. 25 del 24/03/2021

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LANDI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
(Città Metropolitana di Bologna)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C.

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	4
Articolo 5 – Autorizzazioni o concessioni.....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 15 – Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di autorizzazione.....	8
Articolo 16 - Dichiarazione	9
Articolo 17 - Pagamento del canone.....	9
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 19 – Accertamento e sanzioni.....	10
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	10
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari.....	10
Articolo 22 - Riduzioni.....	11
Articolo 23 - Esenzioni.....	11
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -.....	12
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	12
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	12
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette.....	12
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni	12
Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo.....	13
Articolo 30 - Riduzione del diritto.....	14
Articolo 31 - Esenzione dal diritto.....	14
Articolo 32 - Pagamento del diritto.....	14
Articolo 33 - Norme di rinvio.....	14
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	14
Articolo 34 – Disposizioni generali.....	14
Articolo 35 - Funzionario Responsabile.....	15
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni.....	15
Articolo 37 – Occupazioni in via d’urgenza.....	16
Articolo 38 – Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici	16
Articolo 39 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri e depositi.....	16
Articolo 40 – Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, scavi.....	17
Articolo 41 - Altre occupazioni.....	17
Articolo 42 – Occupazioni abusive.....	17
Articolo 43 – Domanda di occupazione.....	18

Articolo 44 - Domanda di occupazioni che non prevedono pagamento.....	19
Articolo 45 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	20
Articolo 46 - Obblighi del concessionario.....	20
Articolo 47 - Durata dell'occupazione.....	21
Articolo 48 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 49 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 50 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 51 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 52 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	23
Articolo 53 - Classificazione delle strade.....	23
Articolo 54 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	24
Articolo 55 - Modalità di applicazione del canone.....	24
Articolo 56 - Passi carrabili.....	25
Articolo 57 - Soggetto passivo.....	26
Articolo 58 - Agevolazioni.....	26
Articolo 59 - Esenzioni.....	26
Articolo 60 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	28
Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	28
Articolo 62 - Accertamento e riscossione coattiva.....	29
Articolo 63 - Rimborsi.....	29
Articolo 64 - Sanzioni.....	29
Articolo 65 - Attività di recupero.....	29
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	30
Articolo 66 – Disposizioni generali.....	30
Articolo 67 - Funzionario Responsabile.....	30
Articolo 68 - Domanda di occupazione.....	30
Articolo 69 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	30
Articolo 70 - Classificazione delle strade.....	30
Articolo 71 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	31
Articolo 72 - Occupazioni abusive.....	31
Articolo 73 - Soggetto passivo.....	31
Articolo 74 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	31
Articolo 75 - Accertamento e riscossione coattiva.....	32
Articolo 76 - Rimborsi.....	32
Articolo 77 - Sanzioni.....	32
Articolo 78 - Attività di recupero.....	33

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il vigente "Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari ed affissionali" .

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Ai Funzionari Responsabili appositamente individuati con provvedimento organizzativo sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, la cui disciplina è stabilita dal vigente "Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari ed affissionali", sarà valutata con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

Articolo 5– Autorizzazioni o concessioni

1. L'effettuazione della pubblicità realizzata attraverso l'installazione o collocazione di mezzi pubblicitari di qualsiasi forma è subordinata alla preventiva autorizzazione o concessione comunale, eccetto i casi previsti nel comma 2.
2. Non è soggetta ad autorizzazione o concessione amministrativa, ma a semplice dichiarazione preventiva di cui all'articolo 16 da presentare al Comune o in caso di servizio in concessione, al suo concessionario, allegando l'attestazione del pagamento, se dovuto:
 - a. la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico e non coincidenti con spazi di uso pubblico;
 - b. la distribuzione di volantini;
 - c. gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili residenziali sui quali sono affissi, di superficie fino a un metro quadrato da parte di privati cittadini;
 - d. i messaggi variabili temporanei posti all'interno delle stazioni di servizio di carburanti;
 - e. la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti;
 - f. la pubblicità temporanea effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - g. la pubblicità relativa a vendite straordinarie (promozionali o di fine stagione) che superi la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, riferita all'attività esercitata nei locali;
 - h. la pubblicità temporanea relativa a nuove aperture, su vetrine o porte di ingresso dell'attività che sta per iniziare, purché realizzata con lettere adesive, poster, cartelli e simili.
3. Nei casi di cui sopra, copia della dichiarazione e dell'attestazione del pagamento dovranno essere esibite a ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
5. Qualora l'installazione di impianti pubblicitari avvenga su suolo pubblico o destinato ad uso pubblico, oltre l'autorizzazione e la dichiarazione di cui ai precedenti commi, il richiedente è tenuto a premunirsi delle previste concessioni di suolo pubblico con le procedure di cui all'articolo 43.
6. Il contribuente è obbligato senza eccezioni e limiti ed esclusa la rivalsa, anche sotto forma di ripetizione del canone, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata in relazione alla diffusione di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione secondo le caratteristiche in esso contenute articolo.
3. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

4. Ove la rimozione sia di carattere temporaneo per opere pubbliche che possano contemplarne il ripristino esso sarà effettuato dal Comune all'interno dell'opera pubblica stessa senza produrre risarcimento o rimborso fatto salvo quanto previsto al comma 1.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata:
 - a) nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
 - b) nei giorni festivi e negli orari non consentiti al precedente punto, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso, o in concomitanza con particolari festività.La pubblicità sonora è sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali, da cliniche, da strutture socio sanitarie, da cimiteri da scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di lezione.
2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli.
3. L'autorizzazione viene rilasciata dal competente ufficio comunale, secondo la procedura di cui all'articolo 15 previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, del giorno, ora e luogo di diffusione.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dal Comune.
5. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione o dichiarazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nei trenta giorni antecedenti la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede

il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso o il soggetto che presenta la dichiarazione. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. .
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b. durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Le tariffe sono definite annualmente dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 15- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio appositamente individuato con provvedimento organizzativo il rilascio degli atti di autorizzazione o concessione.
2. Le domande presentate per il medesimo impianto da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il procedimento di rilascio è assoggettato alla disciplina della Legge 241/1990 e ai tempi procedurali previsti dall'ente o dalla legge.
4. Qualora per il rilascio della concessione o autorizzazione siano necessarie altre autorizzazioni, pareri, nulla osta, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato è tenuto a presentare un'unica domanda allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP per quanto concerne le installazioni di mezzi pubblicitari permanenti e alla Polizia Locale per quelle temporanee. L'Ufficio che riceve la domanda la trasmette immediatamente agli altri servizi interessati, al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'occupazione, la determinazione del canone, almeno sette giorni prima della scadenza dei termini procedurali.

5. La determinazione del canone deve essere effettuato ai fini del rilascio dell'atto o provvedimento di concessione o autorizzazione, il relativo pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 16- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la diffusione della pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere completo di tutti i dati richiesti.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio competente il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, fatti salvi gli adempimenti previsti dal vigente "Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari ed affissionali", deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 17- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato rispettando le prescrizioni di cui all'articolo 2-bis del dl n. 193 del 2016.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al

presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 19- Accertamento e sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, mediante l'atto di cui all'articolo 1 comma 792, della legge 160/2019 fermo restando l'applicazione dell'art. 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente "Regolamento degli istituti deflattivi" approvato dall'Unione Terre di Pianura.

Articolo 20- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi

d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 88,53 punti percentuali.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 3,69 punti percentuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 11,07 punti percentuali.

Articolo 22- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, ove dovuti, è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti;
 - b) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed Enti del Terzo Settore con sede legale o operativa al di fuori del territorio comunale.

Articolo 23- Esenzioni

2. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità di qualsiasi tipologia effettuata da Enti Terzo Settore ai sensi della normativa vigente, con sede legale ed operativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, limitatamente a quella riferita alla stessa società o associazione sportiva.
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 24- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 25- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio di competenza dell'ente territoriale medesimo.

Articolo 26- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene appositamente registrata;

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 28- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 30- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed Enti del Terzo Settore ai sensi della normativa vigente, con sede legale o operativa al di fuori del territorio comunale;
 - c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 31- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed Enti del Terzo Settore ai sensi della normativa vigente, con sede legale o operativa nell'ambito del territorio comunale;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

Articolo 33- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del

Comune, delle aree private ad uso pubblico e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare, assoggetta il titolare della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di un canone determinato in base a tariffa. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, messi a disposizione dal Comune, tenuto conto del valore economico della disponibilità degli stessi, delle attività esercitate dal richiedente la concessione, dei benefici che lo stesso può ritrarre dall'occupazione, nonché dal conseguente disagio o sacrificio derivante alla collettività.
4. Ai fini del presente Capo s'intendono:
 - per "**canone**", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - per "**concessione**", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione, a carattere permanente e/o temporaneo, di spazi ed aree pubbliche;
 - per "**concessionario**", il titolare dell'atto di concessione;
 - per "**occupazione**" o "**occupare**", la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazio pubblico, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - per "**suolo pubblico**" o "**spazio pubblico**", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35- Funzionario Responsabile

1. Ai Funzionari Responsabili appositamente individuati con provvedimento organizzativo sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 36- Tipologie di occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone le occupazioni sono permanenti, temporanee o temporanee ricorrenti:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

- c) sono **temporanee ricorrenti**, per caratteristiche riconducibili alle permanenti, le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono nel tempo.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Per le occupazioni temporanee di spazio pubblico, sono individuate modalità di presentazione della domande semplificate come meglio disciplinate negli articoli seguenti.

Articolo 37 - Occupazione in via d'urgenza

1. E' consentita, eccezionalmente, l'occupazione in via d'urgenza, prima del regolare rilascio della concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza ed obiettiva necessità, oppure per salvaguardare la pubblica incolumità, sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di fornire immediata comunicazione dell'occupazione (tramite telefono, email, etc.) al Comando di Polizia Locale oltre agli altri organismi statuali competenti (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, etc). Il Comando di Polizia Locale provvede, acquisite le attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza, a rilasciare la concessione in via di sanatoria, incluse eventuali prescrizioni. Il pagamento del canone dovrà essere contestuale al rilascio della concessione in sanatoria.
2. Per le aziende erogatrici di pubblici servizi che effettuano lavori di manutenzione con le caratteristiche di cui al comma 1, la concessione si intende accordata a seguito della comunicazione scritta trasmessa al Comando di Polizia Locale. Tale comunicazione sarà inoltrata agli uffici competenti affinché attestino l'esistenza o meno delle condizioni d'urgenza. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa per essere esibita agli agenti addetti al controllo.
3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni prescritte nel caso di occupazione abusive ed all'obbligo dell'immediata liberazione dell'area.
4. L'occupazione d'urgenza dovrà comunque rispettare tutti i criteri di sicurezza e dovrà essere conforme alle indicazioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione.

Articolo 38 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, visto l' art. 57 del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, potrà avvenire lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Il canone di occupazione di suolo pubblico, come previsto dal comma 9 art. 57 del decreto 76 del 16 luglio 2020, deve essere calcolato esclusivamente sullo spazio

occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Art. 39 – Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri e depositi

1. Senza preventiva concessione del Comune, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Nel caso vengano eseguiti lavori o deposito di materiali, apertura di cantieri sulle aree pubbliche dovranno esser rispettate le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada (D.Lgs 285/92) e dal relativo adeguamento Regolamento attuativo (DPR 16/12/92 n.495), dal Testo unico per la sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008 e s.m.i) nonché le norme e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistico-edilizi vigenti.

Art. 40 - Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo, scavi

1. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
2. Nel caso vengano eseguiti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso del nulla osta per l'esecuzione dei lavori, rilasciato dal servizio competente, contenente le prescrizioni tecniche per il ripristino del suolo e per lo svolgimento dei lavori previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa, rilasciata in conformità alla delibera di Giunta Comunale n.131 del 11.11.2004 s.m.i., od in seguito al pagamento di apposita cauzione di cui all'art. 46 a garanzia del regolare ripristino dei luoghi.

Art. 41 - Altre occupazioni

1. Per le altre occupazioni non espressamente disciplinate dal presente regolamento è soggetta a preventiva e specifica concessione/autorizzazione in merito rilasciata dal competente ufficio comunale.

Articolo 42 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione incluso l'ampliamento non autorizzato dell'area occupata;
 - b. che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca, decadenza, sospensione o di estinzione della medesima;
 - c. le occupazioni realizzate da soggetto diverso dall'intestatario della concessione, che non ha presentato domanda di subentro (voltura) della concessione, da effettuarsi entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cessione dell'attività;
 - d. le occupazione realizzate in assenza del pagamento del canone annuale;
 - e. le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 36 comma 4 e segg, o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale (Art. 14 L. 689/81 s.m.i.) con conseguente applicazione delle sanzioni relative. Nello stesso verbale l'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni

pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 43 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, salvo le ipotesi meglio specificate in cui è sufficiente la presentazione della comunicazione di occupazione.
2. Tutte le occupazione di suolo pubblico, sia permanenti che temporanee, che prevedono manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva richiesta di Nulla Osta autorizzativo dell'Ente proprietario che ne definisce le caratteristiche e le specificità; solo a seguito dell'emissione dello stesso può essere richiesta occupazione per l'effettivo inizio dei lavori allegandolo in richiesta
3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
5. Il Comune ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 3 e 4, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati e/o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) planimetria almeno in scala 1:2000 di individuazione dell'area riportante anche il nome delle vie, piazze o aree pubbliche di confine;
 - h) planimetria almeno in scala 1:100 o come meglio impostata per evidenziare lo stato di fatto a seconda della dimensione dell'occupazione ma sempre per multipli di 50;

- i) planimetria con la stessa scala del comma precedente con lo stato di progetto;
 - j) in caso di occupazione con arredo amovibile e di carattere strutturale su suolo pubblico va asseverata da tecnico competente in materia il progetto degli stessi con almeno una sezione tipo e le caratteristiche delle lavorazioni da effettuarsi;
 - k) i progetti dovranno riportare elenco tavole numerate, cartiglio con evidenza delle stesse, quotature di rilievo di stato di fatto e di progetto con tutto quanto concernente la completezza dei disegni di progetto secondo le norme UNI;
 - l) i progetti che comportano manomissione della sedi viarie e di tutte le aree di proprietà comunale, saranno diniegati d'ufficio se non conformi in parte o del tutto alle norme UNI relative al disegno tecnico;
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione del suolo pubblico per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità. Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o praticino forme di discriminazione non rispettando l'art.3 della Costituzione; a tal fine il concessionario, all'atto della presentazione della richiesta di occupazione di spazi o aree pubbliche, sottoscrive apposita dichiarazione con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della disposizione del presente articolo, sia della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal presente comma costituisce causa di decadenza dalla concessione per l'eventuale rimanente periodo di efficacia della stessa.
9. È consentita l'occupazione prima del formale provvedimento solo nei modi e termini della Occupazione d'urgenza all'art. 37 del presente regolamento.
10. Le aziende erogatrici di pubblici servizi o incaricate per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità deliberate da organi amministrativi, dovranno depositare prima dell'inizio dei lavori o all'atto di consegna del cantiere planimetria debitamente quotata e cronoprogramma per cantieri mobili per l'emissione delle ordinanze per la circolazione di veicoli o pedoni. La determinazione dirigenziale di assegnazione dell'opera sostituisce il rilascio di nullaosta.

Articolo 44 - Domanda di occupazione che non prevedono pagamento

1. Nel caso di occupazione temporanea che non preveda il pagamento del canone, in particolare ove avvengano contemporaneamente:
- a. allacci di pubblici servizi di lunghezza inferiore o uguale a 30 metri;
 - b. non ricadenti sulle vie: San Donato, Roma, Cadriano;
- fatta salva la necessità di ottenere provvedimenti specifici relativi alla modifica della viabilità e in caso di scavi il parere vincolante della Soprintendenza dei beni archeologici, si dovrà richiedere preventivamente un unico nulla osta annuale rilasciato dall'ufficio competente dei Lavori Pubblici previa comunicazione di occupazione di suolo pubblico da parte dell'interessato, con le seguenti modalità:
- la comunicazione deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione;
 - deve fornire tutte le indicazioni necessarie in termini di luoghi, durata, modalità dell'occupazione;
 - gli elaborati di cui al comma 5 in caso di manomissioni.

2. Il nulla osta con ordinanza, rilasciato dal Comune, potrà contenere indicazioni e prescrizioni specifiche e dovrà essere tenuto sul luogo dell'occupazione per tutto l'arco della sua durata. La mancata comunicazione o l'occupazione difforme da quella comunicata e o prescritta (in termini di spazio occupato, durata, modalità, requisiti ecc) si configura come occupazione abusiva.

Articolo 45- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Il procedimento di rilascio è assoggettato alla disciplina della Legge 241/1990 e ai tempi procedurali previsti dall'ente o dalla legge.
3. Per la disciplina delle concessioni si fa riferimento a quanto contenuto nelle normative specifiche sia generali che regolamentari vigenti.
4. Qualora per il rilascio della concessione o autorizzazione siano necessarie altre autorizzazioni, pareri, nulla osta, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica domanda al Comune. Il Servizio che riceve la domanda la trasmette immediatamente agli altri uffici interessati, al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'occupazione, la determinazione del canone, almeno sette giorni prima della scadenza dei termini procedurali.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato prima dell'occupazione ai fini del rilascio dell'atto o provvedimento di concessione o autorizzazione e la ricevuta deve essere presentata all'ufficio competente.
6. In caso di richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 51 l'ufficio competente rilascia il relativo provvedimento con la rideterminazione del canone dovuto e le modalità di pagamento.
7. Il termine di conclusione del procedimento relativo al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è stabilito in giorni 30 a meno di particolari deroghe.

Articolo 46- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione che dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, la durata, la frequenza dell'occupazione nonché la fascia oraria di occupazione, le dimensioni e la destinazione d'uso degli spazi concessi, il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione se dovuto, e relative modalità di pagamento, le misure di garanzia imposte per la concessione dell'area;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per installazione delle opere e le sue successive messe in pristino riguardanti il suolo, lo spazio o i beni pubblici; al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione fatto salvo quanto previsto al seguente comma 2;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) versamento dei seguenti oneri:

- spese di sopralluogo, se richieste, di un ammontare pari a quanto indicato nella delibera annuale di approvazione degli adeguamenti tributari e tariffari, allegata alla delibera di approvazione del Bilancio di previsione;
 - della cauzione, se richiesta, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata in conformità alla delibera di Giunta comunale n. 131/2004 s.m.i, oppure sotto forma di deposito cauzionale da versarsi secondo le modalità previste dal Comune;
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
 3. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere specifica cauzione, da versarsi con le modalità sopra indicate, il cui ammontare verrà definito caso per caso in ragione del tipo di opere che verranno eseguite e dei danni che potranno essere causati al demanio o patrimonio comunale. La cauzione così versata, non fruttiera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dall'atto di concessione ed è svincolata, solo dopo la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni al demanio o al patrimonio comunale.
 4. Qualora sussistano ragioni inerenti alla funzionalità, al decoro, alla sicurezza della circolazione, potrà essere prescritta nell'atto di concessione, l'adozione o l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi-tende-ombrelloni) o imposta l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture -tipo o altro).

Articolo 47- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni di suolo pubblico sono rilasciate, nel rispetto delle normative specifiche sia generali che regolamentari vigenti, per la durata massima di anni 29, ai sensi dell'art. 27, c. 5 del D.Lgs 285/92 s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) fatti salvi i diritti di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di revoca o di imposizione di nuove condizioni in ragione di sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal responsabile del procedimento, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 48- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 46, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 49 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene concesso;

- d) qualora, anche tramite collaboratori o dipendenti, non siano rispettate le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non siano osservate le norme in materia stabilite dalla legge o dai regolamenti comunali;
 - e) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature fissate stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non siano realizzate, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - f) qualora, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non sia occupato il suolo entro un congruo termine, successivo alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;
 - g) per danni causati alle proprietà comunali.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario salvo venga presentata regolare richiesta di subentro provvisorio dagli eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dalla legge;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario presentata al competente servizio comunale antecedentemente al termine del periodo di validità della concessione (da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa);
 - d) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata o prorogata.
 4. La decadenza e l'estinzione è dichiarata, dal servizio competente, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Articolo 50- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica o la sospensione, la revoca della concessione sono comunicate al concessionario con apposito atto, nel quale è indicato il termine per l'osservanza delle disposizioni. La presentazione di eventuale ricorso non sospende tale termine.
3. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente dal concessionario, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in proporzione della mancata occupazione e in proporzione della mancata occupazione effettiva, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità.
4. In caso di revoca della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede la stessa a spese del concessionario.
5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

Articolo 51- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo. Nella richiesta di rinnovo dovrà essere indicato se sono state

apportate, o meno, delle modifiche al lay-out delle strutture presenti. In caso di modifiche sostanziali dovrà essere presentata nuovamente la relativa documentazione tecnica. Il Comune si riserva, in questo caso, di eseguire un nuovo sopralluogo presso l'area interessata.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno sette giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Il rinnovo o la proroga della concessione può avvenire solo se non risultano debiti liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente Regolamento ed, in caso di dilazione, se i pagamenti rateali sono regolari.
5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta al servizio competente. Qualora non si sia ancora dato corso all'occupazione, nei termini indicati nell'atto di concessione, e non siano state eseguite opere sull'area assegnata, tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità della stessa. L'ufficio competente attiverà il procedimento per la restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone e di deposito cauzionale, salvo quanto stabilito all'art. 46.
6. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione di rinuncia non si procede alla restituzione del canone già corrisposto.
7. La rinuncia non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di presentazione della relativa comunicazione, salvo verifiche espletate dal servizio competente.
8. La rinuncia della concessione per occupazione permanente decorre, al fine del pagamento del canone, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione della cessazione anticipata.

Articolo 52- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade così come prevista nelle delibere adottate precedentemente o che verranno successivamente modificate con appositi atti deliberativi;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione.
3. Le tariffe sono definite annualmente dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 53- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in categorie in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. Si considera valida la classificazione prevista nelle delibere adottate precedentemente o che verranno successivamente modificate con appositi atti deliberativi.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. Le tariffe per le strade di 2^a e 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 54 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe; nell'ipotesi di occupazione temporanea ricorrente viene considerata permanente ai fini dell'applicazione del canone.

Articolo 55- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore, quale risulta dal provvedimento di concessione, ovvero in caso di occupazione abusiva, dal relativo verbale di accertamento.
2. Per le occupazioni con distributori automatici in genere la superficie di riferimento per determinazione del canone è quella corrispondente all'area occupata dall'apparecchiatura.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili le occupazioni con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone. Il canone viene corrisposto dal momento in cui le strutture di gioco e divertimento sono installate, parzialmente o completamente, sul suolo pubblico, indipendentemente dall'accessibilità da parte del pubblico e fino a che non verranno completamente rimosse.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
10. Qualora vengano realizzate delle attività di manomissione del suolo e sottosuolo (scavi) la superficie considerata, ai fini del calcolo del canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, include, oltre all'area oggetto dell'intervento, anche la superficie limitrofa occupata da attrezzature (es. transenne, materiali, macchinari, etc.), salvo quando disposto al punto successivo.
11. Nel caso di chiusura di tratti stradali al fine dell'esecuzione di lavori o della predisposizione di cantieri, la superficie, ai fini del calcolo del canone, è definita con riferimento all'intera area, espressa in mq, oggetto dell'interruzione.
12. Per i passi carrai di accesso ai distributori di carburanti l'occupazione di suolo pubblico, ai fini della determinazione del canone, è commisurata all'area destinata alla regolare circolazione o stazionamento di veicoli, ai sensi del Codice della Strada, tenuto conto del sacrificio derivante alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico.

Articolo 56- Passi carrabili -

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta fino 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, come pure gli accessi carrabili da viabilità laterali private su pubblica via con o senza opera di tombamento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ove assenti interruzioni infrastrutturali di parti pubbliche e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa standard può essere ridotta fino al 30 per cento.
6. Se viene meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. Per effetto della revoca il titolare del passo carraio è obbligato alla messa in pristino dell'assetto stradale, funzionale alla chiusura dello stesso, a sua cura e spese

altresi sarà considerato accesso abusivo con quanto ne deriva per le contestazioni del Codice della Strada e del Canone di cui al presente Capo.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
8. Il titolare dell'accesso e/o passo carrabile può richiedere al competente ufficio, con motivazione e relativa progettazione, segnaletica aggiuntiva e/o arredo funzionale (esempio specchio parabolico) di protezione e salvaguardia dell'accesso e/o passo carrabile, in particolare per la visibilità e il godimento dell'accesso, previo ottenimento del relativo nullaosta autorizzativo che se accoglibile risulta essere a totale carico di posa, manutenzione ordinaria e straordinaria del proponente il quale dovrà successivamente richiedere relativa occupazione di suolo pubblico di cui al presente Capo con relativa rivalutazione del canone ove necessario.
9. Per motivi di ordine pubblico, sicurezza (stradale o dei lavoratori o di altro motivo di pubblico interesse) e/o per lo svolgimento di lavori pubblici, i passi carrabili e/o accessi carrabili autorizzati potranno essere revocati in qualsiasi momento, con ordinanza motivata o in via d'urgenza; la revoca può essere temporanea o permanente senza dar luogo a risarcimenti.

Articolo 57- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 58- Agevolazioni -

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 80 per cento;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 59- Esenzioni

Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione di suolo:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrai, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap nonché le occupazioni per stalli destinati ai titolari di contrassegno per persona con ridotta o impedita capacità motoria;
- h) le occupazioni effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed Enti del Terzo Settore ai sensi della normativa vigente, con sede legale o operativa nell'ambito del territorio comunale;
- i) le occupazioni con vetture destinate al servizio del Trasporto Pubblico Locale in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- j) le occupazione temporanee per i lavori di allacciamento a reti di sottoservizi di pubblico interesse (fogne, condutture d'acqua potabile, energia elettrica, ecc);
- k) le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simile di carattere stabile;
- l) le occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- m)le occupazioni, sia permanenti che temporanee, realizzate con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- n) le occupazioni destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- o) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, al devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- p) le occupazioni con tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità e le aste delle bandiere;
- q) le occupazioni per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- r) per operazioni di carico e scarico merce per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni stesse;
- s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- t) l'occupazione di suolo pubblico realizzata mediante passi carrai, eccetto per quelli utilizzati dai distributori di carburanti;
- u) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, dove non si perseguono fini di lucro da soggetti con sede legale o operativa nell'ambito del territorio comunale;
- v) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, piante e fiori ornamentali, non funzionali allo svolgimento della propria attività, o effettuate in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
- w)le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a dodici ore;
- x) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;

- y) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle dodici ore ;
- z) le occupazioni effettuate per fini ornamentali con rastrelliere, porta-biciclette, fioriere lampioncini e simili, bacheche, grate, botole, luminarie, arredi urbani, che non comportino intralcio per la circolazione e che hanno una prevalente utilità sociale;
- aa) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità.

Articolo 60- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 61- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 62- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del vigente "Regolamento degli istituti deflattivi" approvato dall'Unione Terre di Pianura.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive. Vedi art. 33 capo III

Articolo 63- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

Articolo 64- Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2 mediante l'atto di cui all'articolo 1 comma 792, della legge 160/2019, fermo restando l'applicazione degli articoli 20 commi 4 e 5, 21 commi 4 e 5, 22 commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 65- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 66– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 67- Funzionario Responsabile

1. Ai Funzionari appositamente individuati con provvedimento organizzativo sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 68- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle norme di settore e dal vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 69- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade così come prevista nelle delibere adottate precedentemente o che verranno successivamente modificate con appositi atti deliberativi;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 70- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in categorie. Si considera valida la classificazione prevista nelle delibere adottate precedentemente o che verranno successivamente modificate con appositi atti deliberativi.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a e 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 71- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 72- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 73- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 74- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 75- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base delle modalità stabilite nel vigente "Regolamento degli istituti deflattivi" approvato dall'Unione Terre di Pianura.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 76- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

Articolo 77- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente "Regolamento degli istituti deflattivi" approvato dall'Unione Terre di Pianura.

Articolo 78- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Proposta N. 324 / 2021
UFFICIO UNICO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/03/2021

IL RESPONSABILE
SGARGI GHERARDI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Proposta N. 324 / 2021
UFFICIO UNICO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/03/2021

IL RESPONSABILE
LANDINI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)